

COMUNE di _____

ORDINANZA N. ____ del _____

Oggetto: PREVENZIONE DEGLI INCENDI LUNGO LE STRADE, NELLE CAMPAGNE E NEI BOSCHI.

IL SINDACO

Premesso che

- ai sensi dell'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 il Sindaco è autorità comunale di protezione civile;
- il D.Lgs 31 marzo 1998 n.112 comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di Protezione Civile;

Considerato che

- l'approssimarsi delle condizioni climatiche tipiche della stagione estiva rende fortissimo il rischio di incendi boschivi e di interfaccia, altamente pregiudizievoli per l'incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio ambientale;
- l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, possono essere causa predisponente di incendi;
- si rende assolutamente necessario provvedere alla rimozione di sterpaglie, rovi e vegetazione, soprattutto in prossimità di boschi, strade, impianti industriali e artigianali, fabbricati e insediamenti abitativi;

Considerata la necessità di provvedere con criteri uniformi, durante l'intero anno, alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi in modo particolare nel corso dell'estate quando massimo è il rischio;

Vista la legge 24 dicembre 1981 n. 689 "modifica al sistema penale";

Visti gli artt. 17 e 59 del T.U. della Legge di P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e gli artt. 449 e 650 del C.P.;

Visti:

- le prescrizioni di massima e di Polizia Forestale di cui al D.M. 26.1.1966;
- la Legge quadro in materia di incendi boschivi del 21/11/2000 n. 353;
- i Decreti .Legislativi 3 dicembre 2010 n. 205 e 3 aprile 2006 n. 152;
- il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91;
- la Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, relativa alla delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo, ed in particolare l'allegato C concernente le "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1508 del 31/08/2007 che estende ai terreni agricoli, anche se incolti, e agli orti, giardini parchi pubblici e privati il divieto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole disponendo l'integrazione con tale disposizione del decreto di massima pericolosità fissando il periodo di applicazione e le sanzioni amministrative di riferimento;

- la L.R. del 7/05/1996 n. 11 e s.m.i.;
- il Testo Unico degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riguardo all'art. 54 in materia di Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;

Ritenuto necessario ribadire gli obblighi degli enti e dei privati a tutela degli ambienti naturali, del patrimonio boschivo e a salvaguardia dell'incolumità pubblica;

Rilevata l'esistenza di una concreta situazione di rischio per l'incolumità pubblica e privata a causa dell'andamento climatico e della presenza della vegetazione spontanea lungo le fasce stradali e sui terreni incolti;

Considerato che l'abbruciamento delle stoppie e degli altri residui di lavorazione agro-silvo-pastorale risulta essere tra le principali cause della diffusione degli incendi boschivi sul territorio provinciale;

Accertata la necessità di effettuare interventi operativi e preventivi al fine di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

Atteso la propria competenza ai sensi dell'art. 54 del D.L.vo 267/2000, nonché del vigente Statuto Comunale;

ORDINA

Per i motivi innanzi esposti che si intendono qui trascritti,

A TUTTI I PROPRIETARI – CONDUTTORI – DETENTORI a qualsiasi titolo di aree confinanti con strade, boschi, abitazioni sparse, centri urbani, strutture turistiche - artigianali e industriali, di provvedere, con decorrenza immediata :

- 1. alla rimozione dai terreni, per una fascia non inferiore ai 50 metri dalle strade comunali e dai complessi edificati, di ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi e la propagazione del fuoco;**
- 2. al decespugliamento laterale lungo le strade (in corrispondenza di strade principali che attraversano comprensori boscati a maggior rischio di incendio - infiammabilità delle specie, esposizione, accumulo di sostanza organica, aree di sosta turistiche....) da effettuare, con mezzi manuali e meccanici, mediante la ripulitura laterale delle strade dalla copertura erbacea ed arbustiva per una fascia variabile tra i 5 ed i 20 metri;**
- 3. al decespugliamento laterale ai boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi).**

Ai concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze.

DISPONE

Al fine di consentire un razionale ed efficace controllo territoriale da parte degli Organi preposti a ciò (anche in relazione alle responsabilità imputabili in caso di incendi), i Soggetti obbligati agli adempimenti di cui sopra abbiano provveduto alla loro esecuzione entro il termine indicato

(_____ 2014) sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco, per il tramite dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile, preferibilmente nel corso dei 7 giorni successivi a tale termine.

Decorso il termine indicato, il semplice accertamento, da parte degli Organi elencati successivamente, della mancata attuazione degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza (semprechè la relativa area non sia stata frattanto interessata - anche nel corso del procedimento di cui appresso - da incendio sviluppatosi o propagatosi per evidente inosservanza dei suddetti obblighi, nel qual caso si attueranno direttamente le procedure sanzionatorie), costituirà titolo per l'avvio del procedimento nei confronti dei Soggetti inadempienti, con formulazione di diffida ad adempiervi entro un breve termine (da 3 a 10 giorni, secondo la gravità della situazione valutata dai citati Organi) e con obbligo di comunicare l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti, pena la sanzione.

Nel caso, prevedibile, della materiale impossibilità di sottoporre a verifica tutti i luoghi oggetto delle predette diffide, la mancata comunicazione di cui sopra - in quanto finalizzata alla loro verifica selettiva e mirata - costituirà titolo per la constatazione d'ufficio dell'inottemperanza alla presente ordinanza, con le relative sanzioni.

A carico dei Soggetti inadempienti saranno applicate, in base ai relativi procedimenti amministrativi avviati dal Comando di Polizia Municipale, e con le modalità di cui all'art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689, le seguenti sanzioni:

a) in caso di mancata comunicazione, entro il termine assegnato, dell'avvenuto adempimento degli interventi intimati con la diffida di cui all'art. 4, tale da pregiudicare l'esercizio delle verifiche mirate sui luoghi da parte degli organi preposti a ciò, sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00 in conformità all'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 (doppio del minimo della somma all'uopo prevista), anche se successivamente dovesse accertarsi l'avvenuto adempimento, ferma restando, nel caso contrario, la trasmutazione di tale sanzione in quella di cui al punto successivo;

b) in caso di accertata inottemperanza alle direttive della presente ordinanza, assimilando ciò all'abbandono o deposito di rifiuti pericolosi, sanzione amministrativa pecuniaria di €. 210,00 ai sensi dell'art. 255 del D.L.vo n. 152/06 (doppio del minimo della somma all'uopo prevista), e contestuale informativa alla Prefettura di _____ ed all'Autorità Giudiziaria (art. 650 C.P., nonché art. 449 C.P. se è stato cagionato incendio colposo) per i successivi provvedimenti consequenziali, oltre all'intervento sostitutivo dell'Ente, in danno economico dei Soggetti inadempienti, ove sia valutato il grave pregiudizio per la pubblica incolumità;

c) in caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite al pubblico transito (ivi compresi i bordi dei marciapiedi), sanzione pecuniaria amministrativa di €.155,00 ai sensi dell'art.29 del Codice della Strada, così aggiornata in applicazione del D.L.vo n. 285 del 30/04/1992;

d) in caso di accertata esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio durante il periodo di cui al comma 4° dell'art. 1, sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21/11/2000, salvo quant'altro previsto in materia penale, specie nell'eventualità di procurato incendio.

Per i terreni oggetto di incendio, si rimanda alle ulteriori sanzioni, divieti e prescrizioni di cui all'art.10 della L. 353/2000.

L'abbandono di rifiuti nelle predette aree resta disciplinato dalla norma di cui alla parte IV del Decreto Legislativo n. 152/06, i quali, se accertati, devono essere rimossi prima della recinzione del fondo, ai sensi dell'art. 192 del predetto Decreto Legislativo.

La Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato e tutte le Forze di Polizia sono incaricate del controllo circa l'osservanza della presente ordinanza.

La presente Ordinanza è trasmessa: al Comando di Polizia Municipale; al Comando Stazione Carabinieri di _____; al Comando Stazione C.F.S. di _____; al Commissariato della Polizia di Stato di _____; al Comando della Guardia di Finanza di _____; alla Regione Campania Servizio Territoriale Provinciale di _____.

Di dare alla presente ordinanza la più ampia diffusione previa affissione di manifesti, locandine, comunicati stampa, pubblicazioni sul sito Web del Comune.

RICHIAMA, infine,

l'attenzione dei cittadini a segnalare l'avvistamento di un incendio ad una delle seguenti Amministrazioni:

- _____ **COMANDO POLIZIA MUNICIPALE**
- **800449911 numero verde REGIONE CAMPANIA**
- **115 VIGILI DEL FUOCO;**
- **1515 CORPO FORESTALE DELLO STATO**

_____ lì _____

IL SINDACO
